

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 6016/2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Promosso da: MOLINARI MONICA LUCIA (MLNMCL73R48F257E); PALAZZETTI ELENA (PLZLNE71L43A952G); rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacomina Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliati, giuste procure in calce (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacominaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it - e fax n. 02.55195362*).

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Barbieri Francesca in Morena**, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

OGGETTO: impugnazione:

- **con ricorso introduttivo** dell'elenco dei 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del concorso nazionale per dirigenti ex DDG MIUR 23.11.2017 n. 1259; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- **con motivi aggiunti del 22.10.2019** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale;
- **con motivi aggiunti del 29.11.2019** dei provvedimenti di correzione e valutazione degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale

concorsuale nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-8764-9120;

- **con motivi aggiunti del 26.10.2020** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020;

- **con motivi aggiunti del 9.12.2020** degli atti citati sotto il sopraggiunto profilo della inadeguatezza del codice sorgente che generava il software relativo alla prova scritta concorsuale;

- **con motivi aggiunti del 25.10.2021** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12.8.2021;

- **con motivi aggiunti del 25.10.2021** degli atti relativi alla prova scritta riferiti a tutti i candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa – rilasciati in data 4.8.2021 dal Ministero;

- **con motivi aggiunti del 10.1.2022** degli atti citati con integrazione - sotto il profilo tecnico e alla luce di quanto emerso dalla disamina del codice sorgente nella versione asserita integrale - delle motivazioni già svolte in atti, con riferimento alla inadeguatezza del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal consorzio interuniversitario CINECA;

*

I ricorrenti *ut supra*, visti gli ulteriori atti sopraggiunti nelle more processuali, e in particolare:

- la graduatoria dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, come modificata per effetto dell'inserimento con riserva della candidata Bianca Del Regno in esecuzione di provvedimento giurisdizionale, allegata e così ripubblicata con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022, avente per oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017"; e come successivamente modificata a seguito del depennamento dei vincitori inseriti con riserva Carmela Di Santo, Susanna Guarducci, Valentina Parisi, Antonella Di Diana, Sara Cristadoro, disposto con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19/9/2022 - e con eventuali altri provvedimenti di rettifica allo stato non noti;
- considerato che tali atti, legati da un vincolo di presupposizione/conseguenzialità a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni dei medesimi; propongono i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

Per l'impugnazione

- della graduatoria dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, come modificata per effetto dell'inserimento con riserva della candidata Bianca Del Regno (pos. 2920) in esecuzione di provvedimento giurisdizionale, allegata e così ri-pubblicato con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022, avente per oggetto *"Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017"* (**all. A e B**); e come successivamente modificata a seguito del depennamento dei vincitori inseriti con riserva Carmela Di Santo (pos. 3190), Susanna Guarducci (pos. 2922), Valentina Parisi (pos. 3066), Antonella Di Diana (pos. 3357), Sara Cristadoro (pos. 3408), disposto con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19/9/2022 - e con eventuali altri provvedimenti di rettifica allo stato non noti.

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti – appartenenti al personale docente della scuola – partecipavano al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, sostenendo la prova scritta concorsuale.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava l'elenco dei 3795 candidati ammessi alla prova orale, elenco nel quale gli odierni ricorrenti non erano inclusi.

Avverso detto elenco che determinava la loro esclusione dal concorso, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, gli odierni ricorrenti proponevano il presente ricorso – integrato da successivi motivi aggiunti - innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Nelle more processuali, la graduatoria dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici *de quo* - già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1.8.2019 - veniva modificata per effetto dell'inserimento con riserva della candidata Bianca Del Regno (pos. 2920) in esecuzione di provvedimento giurisdizionale, allegata e così ri-pubblicato con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022, avente per oggetto *"Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per*

dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019” (cfr. all. A e B); e successivamente rettificata a seguito del depennamento dei vincitori inseriti con riserva Carmela Di Santo (pos. 3190), Susanna Guarducci (pos. 2922), Valentina Parisi (pos. 3066), Antonella Di Diana (pos. 3357), Sara Cristadoro (pos. 3408), disposto con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19/9/2022 - e con eventuali altri provvedimenti di rettifica allo stato non noti.

Posto che l'illegittimità degli atti endoprocedimentali sin qui oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche, gli odierni ricorrenti con il presente atto intendono estendere il giudizio alla predetta graduatoria rettificata, anche ai fini della procedibilità della domanda.

Costituisce infatti principio consolidato (recentemente ribadito anche da Codesto Ecc.mo Tribunale) che *“L'adozione delle graduatorie rettificate medio tempore intervenute comporta che l'Amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può se non determinare l'improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al g.a., per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l'originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti. In altri termini, la graduatoria originaria risulta essere un provvedimento che, essendo inserito in una fattispecie a formazione progressiva, presenta un contenuto che è destinato, di volta in volta, ad essere superato dalle successive determinazioni dell'Amministrazione (graduatorie di rettifica)”* (cfr. TAR Lazio, sez. IIIbis, 14/1/2022 n. 380).

A tale scopo, e per completezza di difesa - fermo ed impregiudicato quanto rappresentato, dedotto ed eccepito nei ricorsi per motivi aggiunti già proposti - si riassumono come di seguito le eccezioni e deduzioni difensive diffusamente illustrate nei precedenti atti, che, allo stato, non sono state ancora trattate da codesto ecc.mo Tribunale.

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 4, COMMA 3-QUINQUIES, D.L. 31.8.2013, N. 101 (CONVERTITO CON L. 30.10.2013, N. 125). VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL DDG N. 1259 DEL 23.11.2017. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNICITA' DELLA PROVA, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI, in relazione ai diversi profili:

- della prova non unica;**
- della disparità nell'accesso ai quadri informativi;**
- delle disomogenee modalità di svolgimento della prova;**
- della contraddittoria formulazione dei quesiti;**
- della tardiva predisposizione e pubblicazione dei criteri di correzione e valutazione;**
- dei vizi di composizione della commissione;**
- delle criticità e/o anomalie del software "Cineca";**
- dei dubbi nell'abbinamento codice-candidato sia nella fase iniziale, che in quella dello scioglimento dell'anonimato;**

Con riferimento alla procedura relativa allo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto - con effetti ridondanti sugli atti consequenziali impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, l'operato del Ministero dell'Istruzione risultava inficiato da disparità di trattamento tra candidati, e violazione dei richiamati principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento – sotto diversi profili che possono essere di seguito elencati, così come tra loro concorrenti.

1.a SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA PROVA.

E' un dato di fatto che nella specie la procedura impugnata violava il combinato disposto dell'art. 8, comma 2, del bando a norma del quale *"la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*, con l'art. 8, comma 12, del bando, secondo il quale *"qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della*

*prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio": in ossequio a tale combinato disposto l'Amministrazione, in caso di impedimento, avrebbe dovuto rinviare la prova su tutto il territorio nazionale così da garantire tutte le esigenze di imparzialità ed economicità sottese al principio di unicità della prova. Principio consacrato anche D.L. 31.8.2013, n. 101 (convertito con l. 30.10.2013, n. 125), a norma del quale il reclutamento dei dirigenti e di tutte le figure professionali comuni alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 si svolge attraverso "**concorsi unici**, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica". Ciò valga a confutare la tesi di cui alla sentenza gravata – illogica e smentita *per tabulas* - secondo cui il bando sacrificerebbe il principio dell'unicità della prova in favore della forza maggiore.*

Tale violazione inficiava la prova stessa e il suo esito così come impugnato, per violazione delle norme citate e sacrificio delle esigenze ad esse sottese.

1.b SULLA DISPARITÀ D'ACCESSO AI QUADRI DI RIFERIMENTO.

La disparità di trattamento denunciata con il presente motivo trova conforto nelle argomentazioni di cui *supra*, essendo una conseguenza dell'illegittima modalità di svolgimento della prova in due date differenti - in violazione delle norme e dei principi su ricordati.

1.c SULLA DISPARITÀ DI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE: DISOMOGENEITÀ NELLA CONSULTAZIONE DEI TESTI E NELLA VIGILANZA.

Ai profili di disuguaglianza citati si aggiungano le disparità di trattamento collegate alle disomogenee modalità di consultazione dei testi di legge, nonché ai differenti gradi di effettività dei controlli da parte degli addetti alla vigilanza, riconducibili all'assenza di chiare, inequivocabili, ed efficaci istruzioni operative anche riferite alla fase di vigilanza - assenza deprecabile considerato che si trattava di una selezione nazionale per l'accesso al ruolo di vertice della scuola pubblica, con effetto invalidante sulla procedura di espletamento della prova stessa.

1.d SULLA CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.

La violazione delle disposizioni del bando, di norme e principi costituzionali e di buon andamento, trasparenza e imparzialità si riscontrava anche nella formulazione dei quesiti della prova scritta concorsuale.

In falsa applicazione dell'art. 10, comma 2 del Regolamento (D.M. n.138/2017) che indicava le materie oggetto dei cinque quesiti a risposta aperta, gli stessi prevedevano tutti la soluzione di casi pratici - là dove 9, comma 1, del bando contemplava la risoluzione di *“un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”* con esclusivo riferimento alla prova orale.

Le domande così erroneamente formulate avrebbero richiesto tempi di svolgimento maggiori: in proposito si ricorda che lo *“studio di caso”* aveva formato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma che per lo svolgimento di quella venivano previste ben otto ore, a fronte dei centocinquanta minuti concessi ai candidati, odierni ricorrenti. Non sfugga perciò la macroscopica illogicità e/o irragionevolezza della determinazione tecnico discrezionale della Commissione - come tale sindacabile e perciò censurabile da Codesto Giudice - contrariamente a quanto in errore giudicato dal TAR Lazio sul punto.

1.e SULLA TARDIVA ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

In contraddizione con norme e principi che affermano adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento a garanzia di imparzialità; la necessaria preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio al fine di assicurare il risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa, nella specie la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta plenaria solo in data 25.1.2019 - successivamente allo svolgimento della prove (18.10.2018 e 13.12.2018) - per adottare la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, e di pubblicare il verbale e la detta griglia solo in data 19.4.2019 (docc. 20, 21 e 22, fasc. I grado). Peraltro, in quella sede le Commissioni decidevano che per la prova in lingua straniera, a risposta a chiusa, non occorresse predisporre criteri di valutazione.

Tale vizio si riverberava sulla legittimità della procedura, viziandola anche sotto tale inficiante profilo.

1.f SUL VIZIO DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE

La procedura in questa sede gravata si presentava altresì censurabile sotto il profilo della presenza di membri della commissione concorsuale in posizione di incompatibilità ai sensi del bando, ex se idonea a viziare gli atti dai

medesimi compiuti, a cominciare dalla predisposizione dei criteri di valutazione nella riunione plenaria del 25.1.2019, fino alla graduatoria di merito - alla luce dei seguenti condivisi principi.

La giurisprudenza pacificamente osserva che l'ordinamento, nel dettare le norme su requisiti, e condizioni ostative, per i membri delle commissioni concorsuali, intende ineludibilmente garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2010, n. 1928). In particolare, i principi di serietà e meritocrazie rappresentano il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, sez. V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2000, n. 1071).

La violazione di tali norme comporta un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività del principio meritocratico nei casi singoli.

Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a compromettere l'imparzialità della selezione. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di *probatio diabolica* che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, nel pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.1. 2013, n. 102; Cons. Stato, sez. VI, 26.3.2012, n. 1740; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Risultano perciò prive di pregio le motivazioni di cui alla sentenza appellata là dove accusano la mancata allegazione di asserite circostanze concrete da cui *inferire che la partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale* - trattandosi, come autorevolmente sostenuto dalla pacifica giurisprudenza, di

una inammissibile *probatio diabolica* che contrasta con l'esigenza di assicurare senz'altro il rispetto dei principi di serietà, imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni.

Le censure meritano perciò accoglimento così come idonee a fondare un'illegittimità dei provvedimenti impugnati da pericolo astratto e presunto.

1.g SULL'INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO: CRITICITA' E/O ANOMALIE DEL SOFTWARE "CINECA".

La procedura relativa allo svolgimento della prova scritta computerizzata di cui è causa si prestava a censure trancianti anche con riguardo al programma del software utilizzato per la prova stessa, gestito dal *Consorzio Interuniversitario Cineca*.

La gravità delle anomalie / insufficienze riscontrate dai ricorrenti suggerivano a questa difesa - sin dal ricorso introduttivo - di richiedere una perizia tecnica ad uno specialista - l'ing. Selene Giupponi, ed altresì a domandare al Giudice adito di disporre una consulenza tecnica d'ufficio sul ridetto programma informatico.

Con osservazioni peritali che *ex se* rappresentavano dell'opportunità e dell'interesse dei ricorrenti di approfondire il codice sorgente che generava il software in parola, l'ing. Giupponi rilevava numerose problematiche tecniche legate al programma utilizzato per la prova (cfr. C.T.P. 30.4.2019 in atti): a titolo esemplificativo; la funzione di salvataggio del programma; la generazione del file.log; le funzioni taglia, copia e incolla; il layout grafico.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 10.1.2022 venivano allegate a Codesto TAR anche la relazione peritale dell'ing. Marco Testi del 18.12.2021, condotta sul codice sorgente di Cineca rilasciato infine dal Ministero in data 28.10.2021, che confermava che: *“La mancanza della base dati di riferimento, la mancanza dei log file dei server su cui sono tutt'ora eseguite le due applicazioni web, la mancanza delle marcature temporali non permettono di risalire al momento in cui sono state eseguite operazioni essenziali per il corretto svolgimento della prova e delle sue successive valutazioni. Non è infine possibile, alla scrivente, certificare che il software consegnato sia stato quello utilizzato al momento dell'esame: anzi, sulla base dei contenuti dell'unico log*

file a disposizione, molti sono i dubbi sulla effettiva congruità tra i codici analizzati e quelli effettivamente utilizzati per la prova di esame contestata”.

Ed altresì era prodotta in giudizio la perizia del prof. Cilli che ribadiva che: *“l’esame dei codici sorgenti e i documenti informatici dimostrano che il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato (durante la prova) e/o il ripristino. A seguito di problemi sulla postazione informatica, non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza. Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi “conferma e procedi” al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ed elaborazioni allo stesso, da parte del candidato. In questo senso non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l’ultima versione nell’archivio”.*

Alla stregua delle circostanze autorevolmente evidenziate è palese che il sistema informatico impiegato per la prova scritta computerizzata presentava insufficienze e falle tali da falsare l’idoneità selettiva della prova stessa, con grave compromissione dell’esito come pubblicato con il provvedimento gravato in primo grado.

1.h SUI DUBBI NELL’ABBINAMENTO CODICE-CANDIDATO SIA NELLA FASE INIZIALE, CHE IN QUELLA DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ANONIMATO

Con riferimento al motivo in parola, si richiama quanto esaustivamente declinato nel ricorso per motivi aggiunti del 25.10.2021, presentati a seguito dell’accesso a tutti gli atti della prova scritta concorsuali relativi ai candidati idonei (elaborati, verbali e schede di correzione e valutazione, avvenuta in data 4.8.2021).

Come ivi ben rappresentato, l’ostensione degli atti concorsuali consentiva ai ricorrenti di avere un riscontro sui molti dubbi già sollevati circa le insufficienti garanzie di anonimato assicurate nella procedura *de quo*.

In particolare si richiama la sconcertante circostanza che emergeva dalla disamina dei metadati degli atti stessi: tutti i file PDF relativi al verbale e alla scheda di valutazione hanno come nome-file il codice fiscale del candidato e come data di creazione quella corrispondente alla data di correzione dell’elaborato (così come dichiarato nei verbali, attraverso la corrispondenza con il codice della scheda di valutazione) – sempre antecedente allo

scioglimento dell'anonimato avvenuto il 26.3.2019. Quegli atti rivelavano cioè che già in occasione della correzione della prova - ben prima dell'asserito scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019 - la commissione potesse accedere all'identità del candidato autore dell'elaborato, e utilizzare il suo codice fiscale per nominare gli atti concorsuali di correzione e valutazione: ciò verosimilmente accedendo al database di Cineca nel quale era presente anche l'abbinamento codice anonimo-codice fiscale del candidato.

Rispetto a ciò, e a rafforzare i dubbi sul rispetto del principio dell'anonimato concorsuale, si richiamano le censure già svolte in primo grado - in data antecedente al riscontro documentale ricordato (4.8.2021) - con riferimento all'attività di scioglimento dell'anonimato e alla sua verbalizzazione in data 26.3.2019.

In primis si eccepisce il difetto di contemporaneità e immediatezza tra le operazioni condotte dai soggetti incaricati nei giorni 25 e 26 marzo 2019, e le attività di verbalizzazione delle stesse compiute solo in data 26.3.2019 dagli ufficiali di PG - in spregio al principio di contestualità, a garanzia di una maggior fedeltà e trasparenza delle operazioni svolte.

Pure sconcerta che il nucleo dei Carabinieri venisse incaricato dalla Segreteria dell'Ufficio II, Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR solo il 12.3.2019, mettendo in dubbio le reali garanzie di anonimato con riferimento alla fase procedimentale antecedente. In particolare non risulta alcuna verbalizzazione delle operazioni di formazione degli scatoloni e involucri citati verosimilmente presso gli Uffici regionali; di trasferimento dei medesimi scatoloni e involucri verso la stanza 521 presso la sede di Roma, Via Morosini, 2; di chiusura della ridetta stanza; di messa in sicurezza delle relative chiavi (rispetto alle quali neppure è dato sapere chi e come le conservasse fino al 25.3.2019) - tutte operazioni non presidiate da ufficiali di PG. Nulla del apri si dice circa l'apertura degli scatoloni e involucri, la verifica dell'integrità etc.; nulla si dice sul contenuto di tali scatoloni e involucri, lasciando perciò il dubbio se i medesimi contenessero solo le buste internografate con i codici fiscali, ovvero anche le citate chiavette USB contenenti gli elaborati e i codici alfanumerici - della cui conservazione nulla è dato sapere; nulla si dice pure delle attività di abbinamento concretamente

svolte dalle commissioni, che pare siano state svolte manualmente – con ogni immaginabile rischio per la correttezza degli abbinamenti stessi.

*

Alla luce del su illustrato motivo di censura, articolato in profili, la graduatoria dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, come modificata per effetto dell'inserimento con riserva della candidata Bianca Del Regno in esecuzione di provvedimento giurisdizionale, allegata e così ri-pubblicato con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022, avente per oggetto *“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017”*; e come successivamente modificata a seguito del depennamento dei vincitori inseriti con riserva Carmela Di Santo, Susanna Guarducci, Valentina Parisi, Antonella Di Diana, Sara Cristadoro, disposto con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19/9/2022 - e con eventuali altri provvedimenti di rettifica allo stato non noti - quale atto conclusivo di una procedura concorsuale così patentemente viziata, risulta afflitta da illegittimità derivata per effetto dei medesimi vizi che interessano gli atti procedurali impugnati con il ricorso epigrafato, e merita perciò di essere annullata.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti ut supra assumono allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, contrariis rejectis, così

GIUDICARE

(fermo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, con motivi aggiunti)

- **ANNULLARE** – quale atto sopraggiunto e consequenziale rispetto a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, così come viziato nei medesimi profili di quelli (di cui sub 1) - graduatoria dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del

23/11/2019, come modificata per effetto dell'inserimento con riserva della candidata Bianca Del Regno (pos. 2920) in esecuzione di provvedimento giurisdizionale, allegata e così ri-pubblicato con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022, avente per oggetto "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2017"; e come successivamente modificata a seguito del depennamento delle vincitrici inserite con riserva Carmela Di Santo (pos. 3190), Susanna Guarducci (pos. 2922), Valentina Parisi (pos. 3066), Antonella Di Diana (pos. 3357), Sara Cristadoro (pos. 3408), disposto con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19/9/2022 - e con eventuali altri provvedimenti di rettifica allo stato non noti - **ai fini**

- **In via principale: della diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale**, in sessione suppletiva convocata *ad hoc*;
- **In via subordinata: della riedizione della fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta concorsuale;**
- **condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si producono i seguenti documenti:

A-B) graduatoria vincitori concorso per dirigenti scolastici D.D.G. n. 1259/2017 rettificata e ri-pubblicata con nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 30397 del 17/08/2022.

Milano, 14 ottobre 2022

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Giacoma Clara Lacalamita

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)